

# INFORMATIVA PER IL CLIENTE AI SENSI DELLA LCA

## ASSICURAZIONE NATANTI

### 1 Informazioni generali

La presente informativa per il cliente offre una panoramica chiara dell'identità dell'assicuratore e del contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Diritti e doveri delle parti contraenti sono contenuti nell'offerta/proposta ovvero nella polizza e nelle condizioni contrattuali. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni della LCA.

Per i contraenti con residenza abituale o amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein valgono le norme cogenti del diritto del Principato del Liechtenstein. Per i rischi ubicati nel Principato del Liechtenstein e per i proponenti con residenza abituale o amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein vale l'obbligo di informazione previsto dalla legge sul contratto di assicurazione del Principato del Liechtenstein (VersVG). Qualora la Società violi l'obbligo di informazione del Liechtenstein, il proponente non è vincolato alla proposta e il contraente può recedere dal contratto dopo la stipula. Il diritto di recesso si estingue entro e non oltre le quattro settimane successive al momento in cui vengono recapitate la polizza e le informazioni circa il diritto di recesso.

### 2 Chi sono gli assicuratori?

Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA con sede in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen (di seguito denominata "Società"). Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA è una società anonima di diritto svizzero. L'autorità di vigilanza competente è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

### 3 Quando ha inizio il contratto?

La protezione assicurativa ha inizio alla data indicata nell'offerta/proposta ovvero nella polizza.

### 4 Quando e come si può revocare il contratto?

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente ha proposto o accettato il contratto. Il termine si considera osservato se il contraente comunica la revoca alla Società, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e

le convenzioni di durata inferiore a un mese.

### 5 Quali sono i rischi assicurati e qual è la portata della copertura assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della copertura assicurativa sono indicati nell'offerta/proposta ovvero nella polizza o i loro fogli allegati (elenco dei natanti) e nelle condizioni contrattuali.

Sono assicurabili i natanti completi di accessori. Tramite accordo speciale sono assicurabili, tra le altre cose, anche gommoni, boe, rimorchio e cavalletti (eccezione art. 5.7).

A seconda di quanto concordato la protezione assicurativa copre i rischi e le prestazioni seguenti:

#### 5.1 Responsabilità civile

- L'assicurazione copre le richieste di risarcimento legali di terzi che hanno subito danni a causa dell'uso del natante e tutela in caso di richieste indebite;
- I danni al proprio natante non sono assicurati;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;
- L'indennizzo alla parte lesa viene corrisposto nel quadro di quanto previsto dalla legge.

#### 5.2 Casco parziale

- Sono assicurati i danni al natante causati dall'azione di forze esterne (ad es. incendio, furto, rottura dei vetri, atti vandalici, eventi naturali);
- Non sono assicurati, tra gli altri, i danni causati dal cliente tramite una collisione e i danni di esercizio;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;
- L'indennizzo viene pagato nella misura del valore di assicurazione concordato o del valore venale.

#### 5.3 Casco All Risk (navigazione privata)

- Sono assicurati danni e perdite dovuti a rischi nautici, salvo quelli espressamente esclusi;
- Non sono assicurati, tra le altre cose, difetti di materiali o di costruzione, usura, invecchiamento, insufficiente manutenzione, effetti degli agenti atmosferici (come pioggia, luce solare, umidità, gelo, ecc.), danni di esercizio;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;
- In caso di danno totale, viene indennizzato il

valore di assicurazione concordato; in caso di danno parziale, il valore a nuovo o il valore venale, a seconda della variante scelta.

#### **5.4 Casco (navigazione commerciale)**

- Sono assicurati i danni al natante causati da agenti esterni (ad es. incendio, furto, rottura di vetri, atti vandalici, eventi naturali) così come i danni causati dal cliente tramite una collisione;
- Non sono assicurati, tra le altre cose, difetti di materiali o di costruzione, usura, invecchiamento, insufficiente manutenzione, inidoneità alla guida, danni di esercizio;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;
- L'indennizzo viene pagato nella misura del valore di assicurazione concordato o del valore venale.

#### **5.5 Infortunio**

- Sono assicurati gli occupanti del natante che subiscono danni corporali connessi all'uso del stesso;
- Non sono assicurate i danni corporali non riconducibili ad un evento connesso all'uso del natante;
- Relativamente alle spese di cura, si tratta di un'assicurazione di danni; relativamente a decesso, invalidità e indennità giornaliera si tratta invece di un'assicurazione di somma fissa.

#### **5.6 Colpa grave**

- La rinuncia al diritto legale di regresso ovvero di riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave è assicurata;
- Non sono assicurati i danni ai quali abbiano concorso alcol o droghe nonché il furto dovuto al fatto che la chiave di accensione era inserita nel quadro.

#### **5.7 Assicurazione combinata per charterer**

- La protezione assicurativa copre i rischi finanziari del cliente nella sua funzione di skipper o charterer di un natante (ad es. responsabilità civile, cauzioni, cancellazione);
- L'assicurazione non copre, tra le altre cose, pretese risarcitorie dell'assicurato, danni al natante noleggiato, costi di pulizia e sgombero, difficoltà di guarigione, cancellazione da parte dei fornitori di servizi, disposizioni di autorità;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni.

Definizione di assicurazione di danni: assicurazione che indennizza sulla base dell'effettivo ammontare del danno. Le somme assicurate e i sottolimiti concordati costituiscono il limite massimo delle prestazioni.

Definizione di assicurazione di somma fissa: assicurazione che indennizza sulla base della somma concordata contrattualmente, indipendentemente dall'effettivo

ammontare del danno.

#### **6 Qual è l'ammontare del premio e quando è dovuto?**

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura richiesta. In caso di pagamento rateale può essere maggiorato di una commissione. Tutte le informazioni sul premio e su eventuali commissioni sono contenute nell'offerta/proposta ovvero nella polizza o nei relativi fogli allegati.

Il premio va pagato alla scadenza specificata nel contratto.

La classe di premio viene fissata annualmente in base alla sinistralità registrata nel periodo di osservazione precedente. In tale occasione possono aversi i seguenti adeguamenti di premio:

- se non si è verificato alcun sinistro e la copertura Casco All Risk è rimasta in vigore per 6 mesi, si applica la classe immediatamente inferiore;
- se si verifica un sinistro che comporta l'attivazione della copertura Casco All Risk, la classe di premio attuale viene aumentata di 2 livelli per ogni sinistro.

La Società può adeguare il contratto (ad es. aumentare i premi o i supplementi rateali) con effetto dal periodo di assicurazione successivo.

#### **7 Qual è la validità temporale della protezione assicurativa?**

L'assicurazione copre le pretese per i sinistri che si verificano in corso di contratto.

#### **8 Quando deve essere denunciato un sinistro?**

Se si è verificato un sinistro, il contraente o l'avente diritto è tenuto a informare immediatamente la Società.

#### **9 Quando si estingue il contratto?**

Il contraente può disdire il contratto nei seguenti casi:

- Alla fine del terzo anno di contratto e di ogni anno successivo previsto dal contratto.  
Termine: la disdetta deve pervenire alla Società almeno 3 mesi prima della scadenza. Se il contratto non viene disdetto, si rinnova tacitamente ogni volta di un anno. I contratti a tempo determinato senza clausola di rinnovo si estinguono automaticamente alla data indicata nella proposta/offerta ovvero nella polizza.
- Dopo un sinistro con obbligo di indennizzo.  
Termine: entro e non oltre 4 settimane dopo che il contraente è venuto a conoscenza del pagamento da parte della Società.
- In caso di riduzione essenziale del rischio.  
Termine: nessuno; il termine di rescissione è di 4 settimane.
- In caso di modifica dei premi da parte della Società.  
Termine: entro e non oltre l'ultimo giorno del periodo di assicurazione.
- Nel caso in cui la Società violi l'obbligo legale di informare.  
Termine: entro e non oltre 4 settimane dal

momento in cui il contraente viene a conoscenza della violazione e delle informazioni di cui all'art. 3 LCA, e in ogni caso una volta trascorsi due anni dalla violazione dell'obbligo.

La Società può disdire il contratto nei seguenti casi:

- Alla fine del terzo anno di assicurazione e di ogni anno successivo previsto dal contratto.  
Termine: la disdetta deve pervenire al contraente almeno 3 mesi prima della scadenza.
- Dopo un sinistro con obbligo di indennizzo.  
Termine: entro e non oltre la data di erogazione dell'indennizzo.

Il presente elenco contiene le possibilità di disdetta essenziali. Ulteriori possibilità di disdetta sono previste nelle condizioni ovvero nella LCA.

#### 10 Quali sono gli ulteriori obblighi del contraente?

- Variazioni del rischio: se nel corso della durata dell'assicurazione si verifica un cambiamento di un fatto rilevante che causa un aggravamento essenziale del rischio, la Società deve esserne immediatamente informata per iscritto.
- Accertamento dei fatti: il contraente è tenuto a collaborare con la Società in caso di accertamenti relativi al contratto d'assicurazione – come per esempio per violazioni dell'obbligo di dare avviso, aggravamento del rischio, verifiche delle prestazioni, ecc. – e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, richiedere le stesse a terzi per conto della Società nonché autorizzare terzi per iscritto a fornire a quest'ultima i relativi dati, documenti, ecc. La Società è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente accertamenti in merito.
- Caso assicurato: l'evento assicurato deve essere immediatamente notificato alla Società.

Il presente elenco contiene solo gli obblighi più ricorrenti. Il contraente è sottoposto a ulteriori obblighi ai sensi delle condizioni contrattuali e della LCA.

#### 11 A chi inviare eventuali reclami?

I reclami possono essere indirizzati all'ufficio reclami (su [www.allianz.ch](http://www.allianz.ch)).

È inoltre a disposizione, quale soggetto indipendente, la: Fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva, Casella postale 5371, 6901 Lugano.

#### 12 Come vengono utilizzati i dati del contraente da parte della Società?

La Società tratta i dati personali del contraente nel rispetto delle disposizioni legali:

- per le attività connesse alla stipula e all'esecuzione del contratto (ad es. consulenza e assistenza, valutazione del rischio);
- a tutela dei propri legittimi interessi o di quelli di terzi (ad es. finalità di marketing);
- per ottenere il consenso del contraente (ad es. per il trattamento di dati personali particolarmente sensibili); oppure
- per adempiere agli obblighi di legge (ad es. Legge sul riciclaggio di denaro o diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori).

La Società non trasmette i dati personali del contraente a soggetti terzi non autorizzati. I dipendenti della Società hanno accesso esclusivamente ai dati di cui hanno bisogno per adempiere agli obblighi legali e contrattuali. Per la fornitura dei servizi la Società può avere necessità di inoltrare i dati del contraente a soggetti interni ed esterni al Gruppo. Tra questi, a seconda dello scopo, rientrano ad es. società del Gruppo Allianz, assicuratori precedenti, riassicuratori e partner convenzionati. Inoltre, se obbligata per legge, la Società è tenuta a rivelare i dati personali del contraente agli uffici statali (ad es. autorità, assicuratori sociali, tribunali).

La Società tratta e conserva i dati personali del contraente per il periodo obbligatorio previsto dalle disposizioni legali o contrattuali.

Il contraente dispone di un diritto di accesso, rettifica, opposizione, limitazione e cancellazione dei propri dati personali.

Per ulteriori informazioni si rimanda alle Informazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul sito di Allianz Suisse ([www.allianz.ch/privacy](http://www.allianz.ch/privacy)).

